



COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

mail: protocollo@comune.palosco.bg.it - pec: protocollo@pec.comune.palosco.bg.it

sito istituzionale: www.comune.palosco.bg.it

CODICE COMUNE 10161

Deliberazione G.C. n. 33 del 31/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA I.M.U. PER L'ANNO 2021.

L'anno 2021 addì trentuno del mese di Marzo alle ore 17:44 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale

All'appello risultano:

Nome	Presenza	Assenza
MAZZA MARIO	X	
VOLPI MARIA GRAZIA	X	
PLEBANI ULISSE	X	
VALTULINI GIANCARLO		X
GUERINI FRANCO	X	
Totale presenti:	4	
Totale assenti:	1	

Assiste il Vice Segretario Comunale, Dott. Nicola Muscari Tomajoli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Mazza Mario, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

A causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 la Giunta Comunale è tenuta in modalità di videoconferenza.

E' presente presso la sede istituzionale il Sindaco Mario Mazza mentre sono collegati tramite la piattaforma zoom.us:

- il Vice Sindaco Maria Grazia Volpi
 - l'Assessore Ulisse Plebani
 - l'Assessore Franco Guerini
 - il Vice Segretario Comunale Dott. Nicola Muscari Tomajoli
- come risulta dalla registrazione depositata agli atti.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO il regolamento della I.U.C. approvato con delibera di C.C. n. 8 del 27.06.2014, successivamente abrogato con delibera di C.C. n. 11 del 28.07.2020 nonché la n. 12 adottata nella medesima data con la quale sono state anche approvate le aliquote e detrazioni per l'anno 2020;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2021:

ALiquota UNICA 9,00 PER MILLE

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2021 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquOTA
abitazione principale di lusso	5,50 PER MILLE CON DETRAZIONE DI € 200,00
fabbricati rurali strumentali	1,00 PER MILLE
"beni merce"	AZZERATA
terreni agricoli	9,00 PER MILLE
Fabbricati gruppo "D"	9,00 PER MILLE
altri immobili	9,00 PER MILLE
Aree fabbricabili	9,00 PER MILLE

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

DATO ATTO CHE il D.L. 19.03.2021 con l'art. 30 introduce nuove disposizioni in materia di proroga per gli Enti Pubblici e precisamente la proroga al prossimo 30.06.2021 per l'approvazione del PEF e le relative tariffe in materia di TARIP;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09.06.2020, dichiarata immediatamente eseguibile e il redigendo Bilancio per l'anno 2021/2023;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il decreto sindacale n. 2/2019 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino disciplina tributi locali);
- il D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 (istituzione addizionale comunale Irpef);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica-amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, ed art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato dichiara, ai sensi del Piano Anticorruzione Comunale, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2021;

2. **di applicare** le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
abitazione principale di lusso	5,50 PER MILLE CON DETRAZIONE DI € 200,00
fabbricati rurali strumentali	1,00 PER MILLE
"beni merce"	AZZERATA
terreni agricoli	9,00 PER MILLE
Fabbricati gruppo "D"	9,00 PER MILLE
altri immobili	9,00 PER MILLE
Aree fabbricabili	9,00 PER MILLE

3. **di stabilire** che la riscossione dell'Imposta Municipale Unica dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto (50%)	17 giugno	
IMU	Saldo (50%)	16 dicembre	

4. **di stabilire** che le tariffe relative alla TARI/TARIP verranno deliberate con successivo atto di competenza dell'Organo Consiliare per le motivazioni in premessa specificate;
5. **di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
6. **di dare atto** che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006;
7. **di dare atto** inoltre che le aliquote della predetta imposta non hanno subito aumenti anche se la normativa in materia ne prevedeva la possibilità;
8. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
9. **di pubblicare** su sito del MEF la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo IUC, appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
10. **di far recepire** all'organo Consiliare la presente deliberazione vista la sua competenza in merito a tariffe;
11. **di dichiarare** con separata ed unanime votazione, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
12. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 60 giorni o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, ed art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Palosco, 30/03/2021

**Il Responsabile del Servizio Tributi
Battista Mora**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, ed art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Palosco, 30/03/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mora Battista**

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Mazza Mario

IL Vice Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio online del Comune dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dall'art. 124, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. Ai sensi dell'Art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Desiderata Scarpiniti

Addì,

COMUNICAZIONE/ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente Deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio comunale online e pubblicata sul sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____
Essa è stata nella medesima data di inizio pubblicazione comunicata ai Capigruppo Consiliari per gli effetti previsti dall'Art. 125 comma 1 D.L.vo 18.08.2000, n. 267
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000).
- E' divenuta esecutiva il....., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì.....

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Muscari Tomajoli
